

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 16/12/2025

FATTO

Con ricorso del 9.4.2025, parte attrice lamenta una illegittima segnalazione negativa nei SIC in relazione a un contratto di apertura di credito (n. ***001); rileva la mancata ricezione della obbligatoria lettera di preavviso circa l'imminente segnalazione e chiede la cancellazione della medesima.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario rileva che il 31.3.2017 il ricorrente stipulava un'apertura di credito *revolving*, utilizzabile con carta di credito n. **443, con fido di € 5.000,00 da restituire in rate mensili di € 150,00 ciascuna; nel corso del rapporto si verificavano numerosi ritardi nel pagamento delle rate, in corrispondenza dei quali la banca intraprendeva azioni di recupero del credito; venivano inviate al cliente numerose lettere di insoluto, causa mancanza di fondi, contenenti anche il preavviso di segnalazione nelle banche dati creditizie; il 28.6.2021 la banca dichiarava il cliente decaduto dal beneficio del termine. Tutte le missive sono state recapitate all'indirizzo indicato sul contratto e sul documento di identità. Il 28.3.2023 il credito vantato nei confronti della banca veniva ceduto alla società ALFA. Ciò premesso, parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per natura consenziale e la sua nullità per indeterminatezza del *petitum*. Eccepisce a tal fine il difetto di prova circa le segnalazioni oggetto di contestazione e afferma che le comunicazioni di preavviso sono state consegnate al cliente. Sussiste così sia il presupposto formale del preavviso, sia il presupposto sostanziale, essendo stata espletata la necessaria valutazione della complessiva situazione debitoria del cliente. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, deduce che il *petitum* è sufficientemente determinato, a nulla rilevando la mancata produzione di una visura; nega di aver ricevuto le due comunicazioni indicate dalla banca; contesta la mancanza di specificità del preavviso; sostiene che l'intermediario non ha provato il presupposto sostanziale: l'istante, infatti, non versa in uno stato di insolvenza irreversibile né il ritardo è tale da giustificare l'appostazione a sofferenza.

In sede di controrepliche, parte resistente, oltre a ribadire quanto già allegato, insiste sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso; ribadisce di aver inviato al cliente, oltre ad una lettera di insoluto contenente il preavviso di segnalazione dell'1.2.2019, anche una lettera di preavviso di segnalazione del 5.5.2021 (lettere allegate alle controdeduzioni), contenente un *QR-code* che, se inquadrato, permetteva automaticamente al cliente, dopo aver visualizzato l'importo dello scaduto e le relative rate di riferimento, di procedere con il pagamento in modalità *Click to Pay* e dunque comodamente dal proprio PC o *smartphone*.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente richiede la cancellazione dei dati relativi all'affidamento *revolving* (...) dal sistema di informazioni creditizie». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio: «in via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per le motivazioni di cui in premessa; nel merito, in via subordinata: dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e di conseguenza respingere il ricorso».

DIRITTO

1. Nelle repliche parte ricorrente contesta l'esistenza del presupposto sostanziale delle segnalazioni, ma la domanda non era stata formulata nel reclamo né nel ricorso. Sull'inammissibilità di tali domande, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 277/2020: «con riferimento a tale domanda, il Collegio osserva che essa è stata presentata per la prima volta con le repliche: quindi, secondo il costante orientamento dell'ABF sul punto, essa non è ammissibile. A tale riguardo, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario sono infatti concordi nel ritenere ammissibili le repliche successive alle controdeduzioni solo "qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, non introducendo, di fatto, domande nuove rispetto a quanto articolato nel preventivo reclamo, e poi in ricorso" (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 488/2018). In caso contrario, il contraddittorio con l'altra parte sarebbe di fatto precluso (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 13733/2018); la domanda, pertanto, non può essere ammessa».

2. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità di una segnalazione nei SIC per non aver ricevuto il preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice deontologico (corrispondente all'art. 4, comma 7, del previgente Codice). Non è, però, documentata agli atti alcuna segnalazione pregiudizievole. Anche a voler considerare pacifica l'esistenza di una segnalazione pregiudizievole a carico del ricorrente, dalle allegazioni delle parti non emerge in ogni caso la tipologia di segnalazione (ritardo, sofferenza ecc.), né le banche dati interessate. Ove il ricorrente non produce la visura e l'esistenza della segnalazione non è pacifica, i Collegi ritengono di norma non assolto l'onere della prova. Cfr. in proposito Collegio di Bari, decisione n. 13217/2020: «con riguardo, invece, alla richiesta di cancellazione immediata della segnalazione in Crif, il Collegio rileva come dalla documentazione in atti non risulta in alcun modo provata l'esistenza della contestata segnalazione, non essendo stata prodotta dalla ricorrente alcuna visura che dimostri l'esistenza dell'iscrizione in suo danno. Eppure, l'onere di provare l'effettiva esistenza della segnalazione contestata grava sul cliente *ex art. 2697 c.c.* (in termini cfr. Collegio Bologna, decisione n. 7917/2019; Collegio Palermo, decisione n. 26881/2019). Pertanto, in difetto assoluto di prova circa l'esistenza della segnalazione pregiudizievole, la domanda di cancellazione non può essere accolta...».

Tuttavia, al fine di acquisire sul punto una completa acquisizione di documentazione a riprova, questo Collegio, nella riunione del 17.10.2025, ha disposto la seguente integrazione: «il Collegio (...) invita

l'intermediario a produrre (...) copia delle visure relative alle segnalazioni effettuate nei SIC». Con nota del 31.10.2025 l'intermediario ha riscontrato la richiesta e, oltre a ribadire il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, ha prodotto visure in CRIF e CTC, da cui, però, non emergono segnalazioni pregiudizievoli.

3. Siffatta conclusione è sufficiente a non accogliere il ricorso; comunque, in ogni caso risulta inaccoglibile anche l'altra domanda circa la pretesa della mancata comunicazione del preavviso. L'intermediario, infatti, allega la schermata contenente i dati di tracciamento forniti dallo spedizioniere e in base alla quale la lettera sarebbe stata inviata con il servizio *Posta time ora* e recapitata il 14.4.2021 presso un indirizzo corrispondente a quello indicato nel contratto. I Collegi sono soliti ritenere il servizio *Posta time* idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione: v. decisioni Collegio di Roma, n. 2504/2023; Collegio di Torino, n. 9028/2023; Collegio di Bari, n. 8936/2023. Nel caso di specie, il codice identificativo della missiva presente nella comunicazione di preavviso coincide con quello indicato nel documento contenente i dati di tracciamento della spedizione e l'indirizzo di recapito coincide con quello indicato sul contratto. Infine, la comunicazione – quanto alla contestata specificità del preavviso - riporta il numero del finanziamento a cui si riferisce il ritardo da regolarizzare.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE